



COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI

CAPITOLATO D'ONERI

*Fornitura di articoli tessili per i servizi
all'infanzia*

Art.1 – Oggetto

Costituisce oggetto del presente Capitolato d'oneri la fornitura di articoli tessili ad uso dei servizi all'infanzia a gestione diretta (nidi e scuole d'infanzia) oggetto del lotto unico dettagliato nel seguito, in cui sono presenti requisiti ambientali minimi relativi ai prodotti "tessili" di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 febbraio 2011:

LOTTO UNICO – ARTICOLI TESSILI E ARTICOLI IMBOTTITI			
N. Ord.	Articolo	Quantità	
		in cifre	in lettere
1	Asciugamano ospite spugna cotone 100%, colori pastello - cm. 60x33 circa	300	trecento
2	Bavaglino spugna cotone 100%, con elastici - cm. 26x33 circa	1400	millequattrocento
3	Bavaglino cotone lattanti gommato, colori pastello - cm. 23x18 circa	843	ottocentoquarantatre
4	Completo lenzuolo lattanti colorato cotone 100%. Sotto con angoli cm. 105x65x12 circa, sopra cm. 165x115 circa, federa – cm. 40x50 circa	100	cento
5	Federa cotone 100%, colore bianco/pastello – cm. 45x55 circa	100	cento
6	Lenzuolo-sacco di cotone 100% colore bianco/pastello per brandina impilabile. Base cm.140x70 circa con elastici larghi e robusti agli angoli (devono essere trasversali agli angoli) per aggancio e bloccaggio lenzuolo-sacco a brandina. La capienza del sacco deve essere larga a sufficienza per essere confortevole per il bambino. <u>Tale caratteristica deve rimanere post-lavaggio</u> . La faccia superiore del sacco deve in parte ripiegarsi a lenzuolo tanto da permettere al bambino di infilarsi comodamente.	100	cento
7	Lenzuolo sopra cotone 100%, bianco - cm. 165x115 circa	30	trenta
8	Lenzuolo sotto cotone 100%, bianco con angoli – cm. 105x65x12 circa	30	trenta
9	Manopola spugna cotone 100%, colore pastello - cm. 26x16 circa	2400	duemilaquattrocento
10	Traversa cotone 100% - spugna e strato impermeabile - cm.70x100 circa	50	cinquanta

SPECIFICHE TECNICHE DI BASE

Oltre ai requisiti sopra indicati per ciascun articolo, i prodotti dovranno essere in possesso delle specifiche tecniche di base stabilite nel seguito:

- a) gli articoli per i quali è stato indicato “cotone” dovranno essere costituiti in cotone 100% risultante dal marchio identificativo della fibra e/o dall’etichetta;
- b) per tutti gli articoli tessili dovrà essere garantito il lavaggio alla temperatura di 60° per i capi colorati e di 90° per i capi bianchi;

c) le tipologie merceologiche nel seguito elencate, dovranno possedere le specifiche tecniche indicate per ciascuna di esse:

- manopole e bavaglini cotone 100% armatura riccio peso non inferiore a 450 gr. a mq.;
- asciugamani cotone 100% armatura riccio peso non inferiore a 400 gr. a mq.;

d) **CRITERI AMBIENTALI MINIMI**

I prodotti tessili, in applicazione di quanto stabilito all'art. 34 del D.L.gs. 50/2016, devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) previsti per tale categoria al punto 5.2 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 febbraio 2011, per un valore pari ad almeno il 50% dell'importo complessivo offerto per il lotto unico.

Si riportano nel seguito i CAM richiesti, quali specifiche tecniche di base, come sopra definito, contraddistinti con la stessa modalità del suddetto D.M.:

5.2.1 Fibre tessili: Cotone e fibre di cellulosa naturali, limiti di sostanze pericolose

Pesticidi: nel caso di prodotti fatti di fibre naturali, il prodotto finale non deve contenere in totale più di 1 ppm (parti per milione) delle seguenti sostanze:

Sostanza	Nr. CAS
2,4,5-T	93-76-5
Aldrina	309-00-2
Captafol	2425-06-1
Clordane	57-74-9
Clordimeform	6164-98-3
DDT	50-29-3, 789-02-6
Dieldrina	60-57-1
dinoseb e Sali	88-85-7
Endrina	72-20-8
Eptacloro	76-44-8
Esaclorobenzene	118-74-1
esa clorocicloesano, α	319-84-6
esa clorocicloesano, β	319-85-7
esa clorocicloesano, δ	319-86-8
metamidofo	10265-92-6
Monocrotofo	6923-22-4
Paratione	56-38-2

paration-metile	298-00-0
Propetamphos	31218-83-4
Toxafene	8001-35-2

Verifica: per dimostrare la conformità al criterio, deve essere fornita idonea documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto, quale un laboratorio accreditato in base alla norma ISO 17025.

I metodi di prova di riferimento sono:

- pesticidi organo clorurati: US EPA 8081 B* – estrazione in Soxhlet o bagno ultrasuoni con solventi apolari (iso-ottano, n esano);
- erbicidi clorurati: US EPA 8151 A – estrazione in metanolo;
- composti organo-fosforati: US EPA 8141 B*
- composti organici semivolatili: US EPA 8270 D*

5.2.2 Coloranti classificati come sensibilizzanti/allergenici, cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione

I coloranti indicati di seguito non devono essere utilizzati:

Coloranti cancerogeni	Nr. Color Index	Nr. CAS
C.I. rosso basico 9	C.I. 42 500	569-61-9
C.I. rosso acido 26	C.I. 16 150	3761-53-3
C.I. viola basico 14	C.I. 42 510	632-99-5
C.I. nero diretto 38	C.I. 30 235	1937-37-7
C.I. blu diretto 6	C.I. 22 610	2602-46-2
C.I. rosso diretto 28	C.I. 22 120	573-58-0
C.I. disperso blu 1	C.I.: 64 500	2475-45-8
C.I. Disperso giallo 3	C.I. 11 855	2832-40-8
C.I. Disperso arancio 11	C.I. 11 855	82-28-0

Coloranti sensibilizzanti/allergenici	Nr. Color Index	Nr. CAS
C.I. Disperso blu 7	C.I. 62 500	3179-90-6
C.I. Disperso blu 26	C.I. 63 305	3860-63-7
C.I. Disperso blu 35	-	12222-75-2

C.I. Disperso blu 102	-	12222-97-8
C.I. Disperso blu 106	-	12223-01-7
C.I. Disperso blu 124	-	61951-51-7
C.I. Disperso marrone 1	-	23355-64-8
C.I. Disperso arancio 1	C.I. 11 080	2581-69-3
C.I. Disperso arancio 3	C.I. 11 005	730-40-5
C.I. Disperso arancio 37	C.I. 11132	13301-61-6
C.I. Disperso arancio 76 (denominazione precedente: arancio 37)	C.I. 11132	13301-61-6
C.I. Disperso rosso 1	C.I. 11 110	2872-52-8
C.I. Disperso rosso 11	C.I. 62 015	2872-48-2
C.I. Disperso rosso 17	C.I. 11 210	3179-89-3
C.I. Disperso giallo 1	C.I. 10 345	119-15-3
C.I. Disperso giallo 9	C.I. 10 375	6373-73-5
C.I. Disperso giallo 39	-	12236-29-2
C.I. Disperso giallo 49	-	54824-37-2

Verifica: per dimostrare la conformità al criterio deve essere fornita idonea documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto, quale un laboratorio accreditato in base alla norma ISO 17025.

Il metodo di riferimento per la determinazione prevede l'estrazione totale in solvente organico e la determinazione mediante LC-MS/LC-DAD (cromatografia liquida e spettrometria di massa/ cromatografia liquida e rivelatore a serie di diodi). Il requisito si intende rispettato per risultati inferiori alla concentrazione di 50 mg/kg, al di sotto della quale la misura può ritenersi non significativa per i limiti di rilevazione strumentali.

5.2.3 Arilammine: divieto di utilizzo di determinati coloranti azoici.

Non possono essere utilizzati coloranti azoici che per scissione riduttiva possono dare origine ad una delle seguenti ammine aromatiche:

4-amminodifenile (n. CAS 92-67-1) Benzidina (n. CAS 92-87-5)

4-cloro-o-toluidina (n. CAS 95-69-2)

2-naftilammina (n. CAS 91-59-8) o-ammino-azotoluene (n. CAS 97-56-3)

2-ammino-4-nitrotoluene (n. CAS 99-55-8) p-cloroanilina (n. CAS 106-47-8)

2,4-diamminoisolo (n. CAS 615-05-4)

4,4'-diamminodifenilmetano (n. CAS 101-77-9)

3,3'-diclorobenzidina (n. CAS 91-94-1)

3,3'-dimetossibenzidina (n. CAS 119-90-4)

3,3'-dimetilbenzidina (n. CAS 119-93-7)

3,3'-dimetil-4,4'-diaminodifenilmetano (n. CAS 838-88-0) p-cresidina (n. CAS 120-71-8)
4,4'-metilen-bis-(2-cloranilina) (n. CAS 101-14-4)
4,4'-ossidianilina (n. CAS 101-80-4)
4,4'-tiodianilina (n. CAS 139-65-1) o-toluidina (n. CAS 95-53-4)
2,4-diamminotoluene (n. CAS 95-80-7)
2,4,5-trimetilanilina (n. CAS 137-17-7)
4-aminoazobenzene (n. CAS 60-09-3) o-anisidina (n. CAS 90-04-0)
2,4-Xylidine (n. CAS 87-62-7)
2,6-Xylidine (n. CAS 95-68-1)

Verifica: per dimostrare la conformità al criterio deve essere fornita idonea documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto, quale un laboratorio accreditato in base alla norma ISO 17025.

Il contenuto di ammine aromatiche può essere determinato mediante uno dei metodi descritti in:

- EN 14362-1 (Tessili: metodo di estrazione per fibre cellulosiche e proteiche)
- EN 14362-2 [Tessili: metodo di estrazione per fibre sintetiche (es. poliestere)]

Il requisito si intende rispettato per risultati inferiori alla concentrazione di 20 mg/kg, al di sotto della quale la misura può ritenersi non significativa per i limiti di rilevazione strumentali.

5.2.4 Ritardanti di fiamma

Il prodotto finale non deve contenere i seguenti ritardanti di fiamma:

- PBB (polibrominato bifenile) n. CAS 59536-65-1
- TRIS [fosfato di tri(2,3-dibromo-propile)] n. CAS 126-72-7
- TEPA (ossido di trisaziridinilfosfina) n. CAS 545-55-1
- pentaBDE (pentabromodifeniletere) n. CAS 32534-81-9
- octaBDE (ottabromodifenil etere) n. CAS 32536-52-0
- HBCDD (esabromociclododecano) n. CAS 25637-99-4 e 3194-55-6

Verifica: per dimostrare la conformità al criterio deve essere fornita idonea documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto, quale un laboratorio accreditato in base alla norma ISO 17025.

I ritardanti di fiamma contenuti possono essere determinati mediante estrazione delle sostanze dal campione e determinazione GC-MS (gas cromatografia e spettrometria di massa) o LC-MS (cromatografia liquida e spettrometria di massa).

5.2.5 Pentaclorofenolo (n. CAS 87-86-5) e tetraclorofenoli

Nel caso di prodotti composti da cotone o altre fibre cellulosiche naturali e loro miste, il prodotto finale non deve contenere più di:

- pentaclorofenolo: 0,5 ppm
- tetraclorofenoli (somma) 0,5 ppm

Verifica: l'offerente deve presentare una dichiarazione attestante il rispetto del criterio.

L'aggiudicatario provvisorio deve dimostrare il rispetto del criterio attraverso la documentazione tecnica del produttore o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

I policlorofenoli possono essere determinati mediante il metodo descritto in:

- US EPA 8081 B
- UNI 11057 - Tessili - Prove chimiche - Determinazione del pentaclorofenolo - tetraclorofenolo e relativi sali ed esteri nei tessili

5.2.6 Ftalati

Nel caso di prodotti che vanno a diretto contatto con la pelle, i rivestimenti, i laminati e le membrane del prodotto finale non devono contenere più dello 0,1% in termini di peso di ftalati:

- DEHP (di-(2-etilesil)-ftalato) n. CAS 117-81-7
- BBP (butilbenzilftalato) n. CAS 85-68-7
- DBP (dibutilftalato) n. CAS 84-74-2
- DIBP (diisobutilftalato) n. CAS 84-69-5

Verifica: l'offerente deve presentare una dichiarazione attestante il rispetto del criterio.

L'aggiudicatario provvisorio deve dimostrare il rispetto del criterio attraverso la documentazione tecnica del produttore o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

Gli ftalati possono essere determinati secondo il metodo descritto dalla norma UNI 15777.

5.2.7 Formaldeide

La quantità di formaldeide libera e parzialmente idrolizzabile nel prodotto finale non deve superare 30 ppm nel caso di prodotti che vanno a diretto contatto con la pelle e non deve superare 75 ppm nel caso di tutti gli altri prodotti.

Verifica: l'offerente deve presentare una dichiarazione attestante il rispetto del criterio.

L'aggiudicatario provvisorio deve dimostrare il rispetto del criterio attraverso la documentazione tecnica del produttore o una relazione di prova di un organismo riconosciuto, attraverso il metodo riportato nella norma UNI EN ISO 14184-1 - Tessili - Determinazione della formaldeide – Formaldeide libera e idrolizzata (metodo per estrazione acquosa).

Presunzione di conformità per i criteri di cui ai punti 5.2.1; 5.2.2; 5.2.3; 5.2.4; 5.2.7:

Tutti i prodotti muniti dell'etichetta ecologica europea (Ecolabel Europeo) per i prodotti tessili (Decisione 2009/567/CE) sono considerati conformi. Possono essere ammesse anche altre etichette nazionali o internazionali per prodotti tessili che soddisfano i suddetti criteri. La presunzione di conformità vale anche per i pentaclorofenoli indicati al punto 5.3.5.

5.2.8 Metalli pesanti estraibili

La quantità dei seguenti metalli pesanti nel prodotto finale non deve superare i valori indicati di seguito:

Sostanza Nr.	CAS	Limite
Antimonio (Sb)	7440-36-0	30 ppm
Arsenico (As)	7440-38-2	1 ppm
Piombo (Pb)	7439-92-1	1,0 ppm
Cadmio (Cd)	7440-43-9	0,1 ppm
Cromo (Cr)	7440-47-3	2,0 ppm
Cobalto (Co)	7440-48-4	4,0 ppm
Rame (Cu)	7440-50-8	50,0 ppm

Nichel (Ni)	7440-02-0	4,0 ppm
Mercurio (Hg)	7439-97.6	0,02 ppm

Verifica: per dimostrare la conformità al criterio deve essere fornita idonea documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto, quale un laboratorio accreditato in base alla norma ISO 17025.

Il metodo di riferimento è quello dell'estrazione da soluzione di sudore acido e successiva determinazione quantitativa.

5.2.9 Requisiti dell'imballaggio

L'imballaggio (primario, secondario e terziario) deve:

a) rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV "Rifiuti" del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche, in particolare:

- UNI EN 13427:2005 Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
- UNI EN 13428:2005 Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione- Prevenzione per riduzione alla fonte
- UNI EN 13429:2005 Imballaggi - Riutilizzo
- UNI EN 13430:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali
- UNI EN 13431:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo
- UNI EN 13432:2002 Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione -Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi.

b) essere costituito, se in carta o cartone per almeno il 90% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%.

Verifica: l'offerente deve descrivere l'imballaggio che utilizzerà, indicando a quale delle norme tecniche sopra richiamate e conforme (riportare il tipo di materiale o di materiali con cui è costituito, le quantità utilizzate, le misure intraprese per ridurre al minimo il volume dell'imballaggio, come è realizzato l'assemblaggio fra materiali diversi e come si possono separare ecc.) e dichiarare il contenuto di riciclato.

Per quanto riguarda il requisito di cui alla lett. b), si presume conforme l'imballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 "Asserzioni Ambientali Autodichiarate" (ad esempio il simbolo del ciclo di Mobius) o alla norma UNI EN ISO 14024 "Etichettatura ambientale di tipo I" (ad esempio "Plastica Seconda Vita" ed equivalenti).

SPECIFICHE TECNICHE PREMIANTI

1) Rispetto di tutti i criteri stabiliti per l'ottenimento dell'Ecolabel Europeo (Decisione 2009/567/CE)

Verifica: tutti i prodotti muniti dell'etichetta ecologica europea per i prodotti tessili sono considerati conformi. È altresì ammesso qualsiasi altro mezzo di prova idoneo, come la documentazione tecnica del produttore o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

2) Cotone di produzione biologica

I prodotti devono contenere almeno il 50% in peso del materiale tessile, di fibre naturali da agricoltura biologica certificate in accordo al regolamento (CE) n. 834/2007 e (CE) n 889/2008. Nella composizione di un prodotto, non è ammesso avere fibre naturali biologiche certificate e fibre naturali convenzionali dello stesso tipo.

Verifica: Gli offerenti devono specificare, per ciascun prodotto, il contenuto delle fibre naturali da agricoltura biologica espresso in percentuale sul peso totale del materiale tessile stesso. L'aggiudicatario provvisorio è tenuto a dimostrare la composizione del prodotto e la conformità dei metodi di coltivazione delle fibre utilizzate a quanto stabilito nei Regolamenti CE 834/2007 e CE 889/2008, tramite controlli di processo effettuati e certificati da enti terzi indipendenti;

Art. 2 - Importo

L'importo di spesa massimo stabilito per il LOTTO UNICO è pari ad **Euro 19.992,80 (diciannovemilanovecentonovantadue/80) I.V.A. al 22% esclusa**. Tale importo è da intendersi comprensivo delle spese per la consegna, da eseguirsi secondo le modalità stabilite al successivo art. 5), nonché di tutti gli oneri indicati nel presente Capitolato a carico dell'Impresa aggiudicataria. In relazione alla presente fornitura, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e s.m.i. e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il Comune di Genova ritiene di non dover redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), poiché la mera consegna della fornitura, da eseguirsi secondo le modalità previste al successivo art. 5, non comporta alcun rischio di interferenze presso le sedi destinatarie; pertanto, l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero. Il Comune di Genova, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto stesso, può imporre all'Aggiudicataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Aggiudicataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 3 - Durata del contratto

Il contratto avrà validità di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data stipulazione del contratto medesimo.

Art. 4 – Garanzia definitiva

L'Impresa risultata aggiudicataria del lotto unico, per la sottoscrizione del contratto, dovrà costituire, secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. medesimo. La garanzia fideiussoria, a scelta dell'Aggiudicataria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguita la fornitura. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia nei tempi e con le modalità richieste comporta la revoca dell'aggiudicazione e la conseguente aggiudicazione della fornitura alla concorrente che segue nella graduatoria.

L'importo della garanzia è ridotto fino all'eventuale azzeramento:

- del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
- del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
- del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire della riduzione, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti;
- del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai

sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Per fruire dei suddetti benefici, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e della documentazione, prescritta dalle norme vigenti, attestante il possesso di detti requisiti. Inoltre, l'Impresa dovrà presentare, contestualmente alla quietanza comprovante l'avvenuto versamento della cauzione definitiva, l'originale o la copia autenticata della certificazione attestante i requisiti che danno titolo alla riduzione della cauzione.

In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutte le Imprese raggruppate e ferma restando la responsabilità solidale tra dette Imprese.

Art. 5 – Modalità di esecuzione

L'ordinativo della fornitura sarà trasmesso dalla Direzione Scuola e Politiche Giovanili - Gestione Servizi per l'Infanzia e le Scuole dell'Obbligo - Ufficio Funzionamento Scuole-Acquisti.

La consegna della fornitura dovrà avvenire presso n. 45 (quarantacinque) sedi, meglio individuate sull'ordine, comprese nell'ambito territoriale del Comune di Genova, all'interno dei locali, anche se dislocati su piani diversi, che saranno indicati dai responsabili della ricezione della fornitura stessa.

La consegna della fornitura, dovrà essere effettuata nel termine tassativo di 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, calcolati a decorrere dalla data di ricezione dell'ordine, o entro il termine di venti giorni eventualmente offerto ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'offerta tecnica, come previsto agli artt. 5 e 6 del Disciplinare.

L'ora e la data di consegna della fornitura dovranno essere concordate con le sedi destinatarie della fornitura medesima, con un preavviso di almeno due giorni lavorativi.

In caso contrario, resta salva la facoltà da parte delle sedi destinatarie di accettare o meno la consegna, al fine di evitare eventuali interferenze con l'attività ordinaria.

La responsabilità di eventuali danni dovuti al trasporto è a carico dell'Impresa aggiudicataria che, qualora si rendesse necessario, a propria cura e spesa, dovrà provvedere all'imballo, eseguito a regola d'arte onde evitare qualsiasi danno alla merce.

Il personale incaricato del trasporto non potrà abbandonare nei locali delle sedi destinatarie eventuali imballaggi utilizzati per il trasporto.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di scarico e consegna.

I danni derivanti dal non corretto espletamento della fornitura o, comunque, collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento al Comune od a terzi, saranno assunti dall'Impresa aggiudicataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

Art. 6 - Obblighi dell'Impresa aggiudicataria

L'Impresa aggiudicataria, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 30 – comma 3 del D.Lgs. 50/2016, è tenuta ad eseguire la fornitura nel pieno rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui all'Allegato X del D.Lgs. medesimo.

È fatto obbligo, altresì, all'Impresa aggiudicataria di:

- effettuare la fornitura in assoluta conformità all'offerta presentata in sede di gara e nell'incondizionata osservanza di tutti gli oneri, clausole e modalità indicati nel presente Capitolato;
- in caso di irregolarità nell'esecuzione della fornitura segnalate tramite PEC dal Comune di Genova, provvedere a sanare dette irregolarità entro il termine tassativo di sette giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell'anzidetta segnalazione;
- ritirare con propri mezzi o tramite corriere, presso le sedi interessate, il materiale difettoso o, comunque, difforme a quello oggetto dell'offerta e provvedere alla sostituzione dello stesso, integrare la merce eventualmente consegnata in quantitativi inferiori rispetto all'ordine;
- sostenere tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla fornitura aggiudicata;
- applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività;
- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;
- comunicare qualsiasi modifica possa intervenire nel sistema di gestione della fornitura in oggetto, nonché qualsiasi variazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. L.gs. 50/2016;
- garantire il rispetto dei tempi di consegna previsti al precedente articolo;
- assumere la responsabilità della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di scarico e consegna;
- risarcire, a propria cura e spesa, senza riserve od eccezioni, al Comune od a terzi, eventuali danni conseguenti all'espletamento della fornitura.

Art. 7 – Verifiche e attestazione di regolare esecuzione

Il Comune di Genova, nel corso dell'esecuzione della fornitura effettuerà:

- verifiche, anche avvalendosi se ritenuto opportuno di laboratori specializzati, circa la conformità dei prodotti forniti alle specifiche tecniche di base, con particolare riferimento ai CAM, stabilite al precedente art. 1, nonché alle specifiche tecniche premianti, se offerte;
- controlli sulla corretta esecuzione della fornitura e sulla completa osservanza e conformità delle prestazioni rese rispetto alle disposizioni prescritte nel presente documento.

Qualora risultassero delle difformità rispetto a quanto disposto nel presente documento, l'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere ad eliminare dette difformità nel termine di sette giorni naturali decorrenti dalla data della contestazione effettuata dal Comune di Genova tramite PEC.

Il Comune di Genova, effettuate con esito positivo le verifiche di cui sopra, rilascerà l'attestazione di regolare esecuzione.

Art. 8 – Penali

In caso di esecuzione della fornitura non in assoluta conformità a quanto stabilito nel presente documento ed offerto in sede di gara, l'Impresa aggiudicataria potrà incorrere nel pagamento di una penale graduata in rapporto alla gravità della mancata prestazione, fino ad un importo massimo pari all'importo della mancata o non conforme prestazione, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

Per quanto concerne l'art. 7 “Lenzuolo a sacco”, qualora, successivamente al lavaggio non risulti conservata nel prodotto la condizione “spazio confortevole bimbi” a causa di un eccessivo restringimento, l'Aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione dello stesso previo ritiro del sacco non più utilizzabile; in caso contrario sarà applicata una penale pari all'importo della merce non più utilizzabile.

In caso di ritardata esecuzione della fornitura rispetto ai termini previsti al precedente art. 5, non imputabile a causa di forza maggiore, verrà applicata a titolo di penalità:

- una quota pari al 3% (tre per cento) dell'importo della fornitura non effettuata per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto all'ultimo giorno utile per la consegna, fino al 10° giorno di ritardo;
- una quota pari al 6% (sei per cento) dell'importo della fornitura non effettuata per ogni giorno lavorativo di ritardo a partire dall'11° giorno di ritardo.

Oltre il 30° giorno di ritardo sarà comunque facoltà del Comune di Genova procedere all'immediata risoluzione del contratto, fatta salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno.

La comunicazione definitiva di applicazione della penale avverrà tramite PEC. L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nell'anzidetta comunicazione, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa oppure escusso dalla cauzione definitiva.

L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora le non conformità siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale si procederà alla risoluzione del contratto.

L'Impresa aggiudicataria non potrà opporre al Comune di Genova la mancanza di colpa per i ritardi nelle consegne derivanti dalla negligenza di eventuali corrieri terzi individuati dall'aggiudicataria stessa.

Art. 9 – Pagamenti

L'Aggiudicataria dovrà inviare, a fronte della fornitura regolarmente eseguita, la relativa fattura, intestata all'Ufficio della Direzione Scuola e Politiche Giovanili, meglio individuato sull'ordinativo stesso, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. A tal fine, la fattura dovrà riportare il seguente **CODICE UNIVOCO UFFICIO 2EK2I5**; in mancanza di detto **CODICE UNIVOCO UFFICIO**, il Sistema di Interscambio rifiuterà la fattura.

Oltre al rifiuto della fattura in caso di omessa o errata indicazione del Codice Univoco Ufficio, il Comune rigetterà la fattura elettronica qualora non contenga il numero d'ordine ed il CIG.

La fattura dovrà, altresì, riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) e l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" **mediante indicazione all'interno dei Dati Riepilogo, nel campo Esigibilità , della lettera "S"**, integrandola eventualmente con il riferimento all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 nel campo "Norma Rif". La mancata o non corretta compilazione del campo "Esigibilità" come sopra indicato costituisce motivo di rifiuto della fattura trasmessa in formato elettronico. La mancata restituzione della fattura irregolare può comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (cliente e fornitore).

Il pagamento della fattura sarà disposto, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa all'Ufficio indicato sull'ordinativo, previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura e del rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali.

In presenza di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, a prescindere dall'entità, il Comune non procederà alla liquidazione della fattura che, pertanto, sarà restituita all'Aggiudicataria; quest'ultima, sanate le irregolarità nell'esecuzione della fornitura, dovrà rimettere la fattura.

La liquidazione della fattura è subordinata, altresì, alla regolarità contributiva, previdenziale, assicurativa e fiscale dell'Aggiudicataria accertata mediante la ricezione del D.U.R.C. regolare richiesto d'ufficio dal Comune di Genova.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso, il Comune di Genova non procederà ad alcun pagamento della fattura qualora l'Aggiudicataria non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
Il Comune di Genova non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

Art. 10 – Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente disciplinato nel presente capitolato, si applicheranno le disposizioni del vigente D.Lgs. 50/2016 e le “Condizioni Generali” del Bando MEPA “AEC104”.

Art. 11 - Stipulazione e spese inerenti il contratto

Il contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale M.E.P.A. di CONSIP e successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente. L'onere dell'imposta di bollo dovuta è a carico dell'Aggiudicataria.

Art. 12 - Foro competente

Per le eventuali controversie relative a questa fornitura è competente esclusivamente il Foro di Genova.

Art. 13 - Informativa per il trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della presente procedura, o comunque, raccolti dal Comune di Genova a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.